

## ALLEGATO1

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA (IFCA) S.p.A. CASA DI CURA ULIVELLA E GLICINI PER ACQUISIZIONE N° 60 POSTI LETTO PER EMERGENZA COVID 19 - ATTIVITA' DI MEDICINA RIVOLTA AI PAZIENTI COVID 19- PERIODO 5 novembre 2020 – 31 gennaio 2021

### Tra

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1339/2020

### E

L'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) S.p.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini, d'ora in poi Struttura, con sede legale in Via del Pergolino, 4/6, 50139 Firenze, Cod. Fiscale e P.IVA 01300810486- nella persona del Legale rappresentante dr. Francesco Matera, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato;

### PREMESSO

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il Decreto Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D. Lgs. 101/18;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n.73 del 09.10.2019;
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera G.R.T. del 15.05.2017 n. 504 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Delibera GRT n.974/2017 " Piani aziendali per la Gestione del Sovraffollamento in Pronto Soccorso (PGSA). Linee di indirizzo";
- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 " COVID-19 – aggiornamento";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.14 del 17 marzo 2020 – Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero;
- il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
- il Decreto Legge 09 marzo 2020, n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;

Richiamato:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”, ed in particolare l'Art. 3 “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale” e l'Art. 4 “Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 96 del 24/10/2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid;

Rilevato:

- che l'Azienda USL a causa della seconda fase di emergenza, tenuto presente l'aumento dei contagi sul territorio, ha dovuto procedere ad una riorganizzazione delle attività e degli spazi interni dei presidi ospedalieri, procedendo a reperire posti letto COVID;
- che tale riorganizzazione rende necessaria il coinvolgimento delle Strutture private accreditate, come indicato nella nota prot.82001 del 13 ottobre 2020 con la quale questa Azienda Sanitaria ha chiesto ad A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata Sede Regionale Toscana una valutazione sulla possibilità di aumento posti letto presso le Case di Cura convenzionate per far fronte alla “seconda ondata” emergenziale, al fine di mantenere la risposta della rete ospedaliera ai picchi crescenti della domanda di posti letto con specifico riferimento ai pazienti COVID;
- che a seguito dell'interessamento di A.I.O.P., IFCA- Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza ha manifestato la disponibilità di mettere a disposizione n.60 posti letto di Medicina interna - Area Medica - nei confronti di pazienti COVID 19 inviati dai Presidi Ospedalieri di pertinenza dell'Azienda USL Toscana Centro;
- che pertanto si rende necessaria una piena integrazione pubblico-privato accreditato per garantire l'erogazione delle prestazioni di ricovero;
- che la Casa di Cura IFCA risulta in possesso dei requisiti della Casa di Cura: autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze n.2008/00717 del 08/08/2008 e accreditamento rilasciato con Decreto dirigenziale R.T. n. 11319 del 11.07.2018;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione di prestazioni in regime di ricovero di Area Medica fino ad un massimo di **n.60 posti letto** secondo quanto disposto dal Regolamento 85/R del 11 agosto 2020 in attuazione della L.R. 51/2009, messi a disposizione dalla

Struttura per garantire il ricovero ad utenti nei confronti di pazienti COVID 19 (Area Medica) inviati dai Presidi Ospedalieri di pertinenza dell'Azienda USL Toscana Centro.  
Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.

## **ART. 2 – TIPOLOGIA D'ATTIVITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE**

La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda l'attività prevista al precedente art. 1.  
Inoltre la Struttura mette a disposizione le attrezzature tecniche, ed il personale qualificato, secondo quanto disposto dai requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 85/R  
I pazienti ricoverati presso la Casa di Cura non devono avere caratteristiche cliniche o assistenziali tali da richiedere cure di tipo intensivo o semintensivo (escluso livello 3 sub-intensivo e livello 4 intensivo) – secondo le Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero di medicina - Allegato Ordinanza 14 del 17-03-2020).

Per la realizzazione della suddetta attività l'Azienda supporterà la casa di Cura attraverso:

- La fornitura in comodato d'uso gratuito delle dotazioni tecnologiche e le attrezzature non disponibili presso la Casa di Cura come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi per la ventilazione non invasiva dei pazienti, ad eccezione delle attrezzature di radiodiagnostica.
- La fornitura dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente per l'assistenza ai pazienti COVID 19 positivi (regolata economicamente secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia).
- L'erogazione delle consulenze specialistiche nelle discipline per cui la Casa di Cura non è in possesso di autorizzazione o che richiedono particolari competenze professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consulenza in malattie infettive o in pneumologia.
- L'esecuzione ed il trasporto con mezzo idoneo di prestazioni diagnostiche non disponibili presso l'edificio dedicato dalla Casa di Cura "Glicini" ai pazienti COVID 19 come, a esempio, la tomografia assiale computerizzata (TC).
- Il proprio personale specializzato nella cura dei pazienti COVID 19 per l'erogazione di una formazione specifica al personale sanitario della Casa di Cura, prima dell'attivazione dei posti letto di cui al presente accordo.
- Il supporto al reperimento di personale medico e non medico nel caso di indisponibilità da parte della Casa di Cura (da disciplinare e valorizzare con atto a parte).

## **ART. 3 MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE**

L'accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e disposto dal Centro di Coordinamento dell'Azienda USL Toscana Centro

## **ART. 4 – TARIFFE, TETTO DI SPESA**

La remunerazione delle prestazioni avverrà secondo il costo del DGR di riferimento e la tariffa ha carattere di remunerazione onnicomprensiva del profilo di trattamento mediamente associato alla corrispondente categoria di ricoveri.

### **Ricovero Ordinario**

Il pagamento per le prestazioni di ricovero ordinario è a DRG.

A fronte dell'attività di medicina erogata nei confronti dei pazienti COVID 19 positivi, l'Azienda corrisponde alla Casa di Cura il DRG prodotto, valorizzato in base alle tariffe di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947 - Tabella A - 1 ° Livello tariffario.

La tariffa giornaliera applicata per la messa in disponibilità del posto letto di ricovero ordinario (stand-by non occupato) è di **Euro 300,00 (più iva)**.

Le prestazioni ed i volumi riferiti al presente contratto, stimabili complessivamente in circa 2.000.000 euro (salvo conguaglio), sono da intendersi compresi nei volumi già contrattualizzati.

L'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza dell'Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto anche gradualmente.

Relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, saranno oggetto di ristoro i maggiori costi dovuti alla pandemia COVID, con particolare riferimento ai DPI, sostenuti dalla Struttura, così come regolamentato dalla Ordinanza n.104 del 9 novembre *“Messa a disposizione di posti letto a favore delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Toscana da parte delle strutture private accreditate e non”*, tenuto conto anche di ulteriori eventuali interpretazioni provenienti dai competenti Settori regionali.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura non potrà vantare alcun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura, il Direttore del Dipartimento Specialistiche Mediche, il Direttori SOC Medicina d'Urgenza dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda e i Direttori SOC di Terapia Intensiva e Rianimazione dell'Azienda.

#### **ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI**

In relazione al Regolamento 85/R, l'assistenza medica è garantita dal medico specialista presente in Struttura.

1. La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.
2. L'assistenza infermieristica e l'assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore
3. Qualora durante il ricovero si verifichi la necessità di trasferimento del paziente per un aggravamento delle condizioni cliniche lo stesso è disposto dalla Casa di Cura in collaborazione con i servizi di bed Management aziendali interessati, che provvederanno a fornire disponibilità di posto letto nel setting intensivo o semi-intensivo adeguato.
4. L'Azienda rende disponibili posti letto di setting inferiori o collocazioni in situazioni alternative al ricovero (alberghi sanitari) per i pazienti che saranno ritenuti dimissibili dalla Casa di Cura ma per i quali non è prevedibile la dimissione a domicilio.
5. La dimissione ordinaria dovrà avvenire secondo le procedure aziendali vigenti nei casi interessati dal presente accordo

#### **ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE**

La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall'Azienda.

I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate entro 60 giorni data fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

#### **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA**

La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività in modo da ottemperare al debito informativo previsto dalla Regione Toscana nella DGRT 909/2017. Si impegna a seguire le indicazioni che le verranno date da ESTAR e dalla AUSL per permettere di andare a regime per quanto sopra e di utilizzare le modalità transitorie indicate, nel caso queste siano necessarie. I dati di attività dovranno essere registrati su applicativo GAUSS.

La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività in stand by sulla base del prospetto delle giornate relative ai posti letto non utilizzati.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza.

La Struttura impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

#### **ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE**

La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto.

#### **Art. 9 - INCOMPATIBILITA'**

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

#### **ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di

utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

### **ART. 11 – CONTROLLI**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

### **ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

### **ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell'ambito dell'USL Toscana Centro .

## ART. 14 – CONTROLLI SANITARI

8.1 L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza clinica ed organizzativa dell'attività erogata in collaborazione con la Casa di Cura comprensiva delle eventuali attività sanitarie autorizzate-convenzionate erogate durante lo stato di emergenza, delle prestazioni sanitarie accreditate-convenzionate, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

8.2 L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo dei Controlli sanitari aziendale, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, redigendo apposito verbale di verifica in base al quale la Casa di Cura è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate.

## ART. 15 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

### 1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

### 2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

### 3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

#### 4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

#### 5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura/Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente .

### **ART. 16– PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “privacy”.

La Struttura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.

La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

### **ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui o di altra analoga copertura (autoassicurazione), della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

### **ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL



Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze .

### **ART. 20 - DECORRENZA**

Il presente contratto produce effetti dal 05/11/2020 e avrà scadenza 31/01/2021

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi durante la sottoscrizione.

### **ART. 21 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE**

L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura, la Direzione Sanitaria Aziendale , i Direttori dei Dipartimenti Specialistiche mediche e Emergenza e Area critica.

Vengono individuati:

a) per l’Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
- il Responsabile professionale il Direttore Dipartimento Specialistiche mediche o suo delegato e il Direttore del Dipartimento Emergenza e Area critica o suo delegato.
- il Direttore della SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate

b) per la Struttura:

- il Responsabile della Convenzione nella figura del legale rappresentante Dr. Francesco Matera.

### **ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente contratto, che consta di n. 9 pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. L’Azienda acquisirà copia dell’avvenuto pagamento contestualmente all’invio del contratto sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto 18/11/2021

per l’Azienda USL Toscana Centro  
Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni  
con soggetti privati  
Dott. Giorgio Nencioni

(documento firmato digitalmente)  
Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005

per IFCA Istituto Fiorentino di Cura e  
Assistenza S.p.A. Casa di Cura Ulivella e  
Glicini  
Dr. Francesco Matera

(documento firmato digitalmente)  
Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005